Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 179 del 2 agosto 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 96

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 5 maggio 1995.

Determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 5 maggio 1995.

Determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

SOMMARIO

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 5 maggio 1995.

Determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, riguardante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO l'articolo 54 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare i commi 1,2,3 e 5;

VISTO l'articolo 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, recante "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";

VISTI la legge 29 gennaio 1994, n.71, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, ed il decreto legislativo, 26 febbraio 1994, n.143, integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, che hanno trasformato in "Enti Pubblici Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente nazionale per le strade" (ANAS);

VISTO il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1994, recante "Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro pro tempore per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale CGIL-CISL-UIL-CIDA-CONFEDIR-CONFSAL-CISAL-CISNAL-RdB/CUB;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro, 27 ottobre 1994, n. 770, che ha recepito il citato accordo sindacale sottoscritto l'8 aprile 1994 e reca il Regolamento concernente "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n.537, ed all'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.470", in ordine al quale il Consiglio di Stato ha espresso "parere favorevole nell'Adunanza generale del 6 ottobre 1994 e la Corte dei Conti con Deliberazione n.41 del 2 febbraio 1995 - depositata in Segreteria il 24 marzo 1995 - ha dichiarato "non luogo a deliberare" in quanto "il provvedimento in epigrafe è efficace ed esecutivo per scadenza del termine";

VISTO l'articolo 3 del citato DPCM n. 770/1994, il quale - nel definire, unitamente agli articoli successivi la nuova disciplina per la fruizione dei permessi sindacali in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, vietando "ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari" - nei commi 7 e 8 riduce del cinquanta per cento il preesistente monte ore complessivo dei permessi sindacali, al netto dei permessi sindacali cumula-

ti ed annuali, fruibili in tutte le Amministrazioni pubbliche (riduzione di un primo 25% alla data di entrata in vigore del DPCM recettivo dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994 e di un secondo 25% alla data del 15 dicembre 1994), e determina il nuovo monte ore complessivo dei permessi sindacali autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche (n.1.971.497 ore);

VISTO l'articolo 3, comma 9, dello stesso DPCM n.770/1994, in base al quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto DPCM n. 770/1994 e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio - alla determinazione ed alla ripartizione del nuovo monte ore complessivo dei permessi sindacali autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche (n.1.971.497 ore) per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo ed a tempo indeterminato risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, definendo altresì il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali, in base al quale ciascuna Amministrazione pubblica individua poi il monte ore dei permessi sindacali di propria spettanza da ripartire, con le modalità indicate nel successivo comma 10, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo;

CONSIDERATO che le prescritte operazioni procedurali per il recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto l'8 aprile 1994 nel DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, si sono concluse con la pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 1995 e che, pertanto, non è stato possibile provvedere alla riduzione del monte ore complessivo dei permessi sindacali nelle misure ed alle due cadenze temporali in precedenza riportate;

RITENUTO che, in conseguenza di quanto indicato al punto precedente, si rende ora necessario provvedere in una unica soluzione alla riduzione dell'intero 50% del monte ore complessivo dei permessi sindacali, che il citato articolo 3 del DPCM n. 770/1994 ha determinato nel limite massimo di n.1.971.497 ore;

CONSIDERATO che, ai sensi delle richiamate disposizioni, occorre provvedere alla determinazione ed alla ripartizione del monte ore complessivo dei permessi sindacali di n.1.971.497 ore, autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo ed a tempo indeterminato risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, ed a definire altresì il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali per ciascuno dei predetti comparti ed aree, in base al quale, come precisato in precedenza, ciascuna Amministrazione pubblica individua poi il monte ore dei permessi sindacali di propria spettanza da ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo;

VISTO l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, in base al quale "la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";

VISTO l'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, in base al quale "fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'articolo 46, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8";

VISTO l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare da parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

VISTA la Direttiva di cui alla Circolare 11 marzo 1991, n.72549/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa Direttiva-Circolare, in tutte le "circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";

VISTE le successive Direttive-Circolari riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata Direttiva-Circolare dell'11 marzo 1991 per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel pubblico impiego ai sensi dell'articolo 47 del D. L.vo n.29/1993: prot. n.13397/93.7.491 del 16 aprile 1993 (Circolare n.15/93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 21 aprile 1993), prot. n.28607/94/8.93.5 del 28 febbraio 1994 (Circolare n.4/94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 4 marzo 1994) e prot.7907/95/8.93.5 del 13 gennaio 1995 (Circolare n.3/95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.44 del 22 febbraio 1995. Quest'ultima Circolare riguarda i dati relativi al 31 dicembre 1994, che le Amministrazioni pubbliche dovranno fornire al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 15 giugno 1995);

TENUTO CONTO che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate Direttive-Circolari, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alle predette Circolari, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego da parte di organizzazioni

sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

VISTE le note con le quali le Amministrazioni pubbliche hanno trasmesso i dati in riferimento alle Direttive/Circolari in precedenza citate, ed in particolare a seguito della citata Direttiva-Circolare n.4/94 del 28 febbraio 1994 riguardante l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 1993;

TENUTO CONTO dei dati inviati dalle Amministrazioni pubbliche in relazione alla predetta Direttiva-Circolare n.4/94 e dell'attuale composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

VISTI i decreti del 1 dicembre 1994 del Ministro per la Funzione Pubblica (pubblicati nel Supplemento Ordinario n.167 alla Gazzetta Ufficiale n.298 del 22 dicembre 1994) ed i successivi decreti correttivi, con i quali, sulla base dei predetti dati, sono state individuate, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale abilitate a partecipare alle trattative per la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

VISTA l'ultima rilevazione effettuata, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n.29/1993, dal Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato contenente il "Conto annuale" per l'anno 1992 ed i relativi dati forniti dal predetto Ministero in ordine alla consistenza del personale delle Amministrazioni pubbliche;

SENTITE le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai sensi della vigente normativa in materia nel pubblico impiego;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica, Consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato de-

legato a provvedere alla "attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni ....." e ad "esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... l) Funzione pubblica";

DECRETA

ARTICOLO 1

(Ripartizione del monte ore complessivo dei permessi sindacali, autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria).

1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 - che ha ridotto del 50% il monte ore complessivo dei permessi sindacali, al netto dei permessi sindacali cumulati ed annuali, fruibili precedentemente nelle Amministrazioni pubbliche -, il monte ore complessivo dei permessi sindacali di n.1.971.497 ore, autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche, è ripartito e determinato, in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo ed a tempo indeterminato risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, nel modo seguente per ciascuno dei sottoindicati comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna delle sottoindicate autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria:

a) comparto del personale dipendente dai "Ministeri", di cui all'articolo 3 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale - :

Monte ore dei permessi sindacali: n. 197.595 ore

b) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale" dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Ministeri", di cui allo articolo 11 del DPCM n.593/1993:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 4.336 ore

c) comparto del personale degli "Enti Pubblici non Economici", di cui all'articolo 4 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 45.614 ore

d) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Enti Pubblici non Economici", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 3.716 ore

e) comparto del personale delle "Regioni e delle Autonomie Locali", di cui all'articolo 5 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 447.973 ore

f) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni - Autonomie Locali", di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 10.033 ore

g) comparto del personale delle "Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", di cui all'articolo 6 del DPCM n.593/1993, come modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993,n.487,

e dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, integrato dallo articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n.88, che hanno trasformato in "Enti Pubblici Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente nazionale per le strade" (ANAS) - escluso il personale con qualifica dirigenziale -:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 28.507 ore

h) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 174 ore

i) comparto del personale del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'articolo 7 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale medico e quello non medico con qualifica didirigenziale -:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 382.938 ore

l) autonoma separata area per il "personale non medico con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'artico 11 del DPCM n. 593/1993:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 15.189 ore

m) apposita area per il personale della "dirigenza medica e veterinaria" dipendente dalle Am-

2 - Libreria - Suppl ord G U n 179

ministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'articolo 12 del DPCM n. 593/1993:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 73.096 ore

n) comparto del personale delle "Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione", di cui all'articolo 8 del DPCM n. 593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale - :

Monte ore dei permessi sindacali: n. 7.103 ore

o) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 3.651 ore

p) comparto del personale della "Scuola", di cui all'articolo 9 del DPCM n. 593/1993:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 714.312 ore

q) comparto del personale delle "Universita "', di cui all'articolo 10 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale docente e quello non docente con qualifica dirigenziale -:

Monte ore dei permessi sindacali: n. 37.183 ore

r) autonoma separata area per il "personale non docente con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Universita'", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993:
Monte ore dei permessi sindacali: n. 75 ore

ARTICOLO 2

(Definizione del rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria).

1. In relazione al monte ore complessivo dei permessi sindacali autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche, determinato e ripartito con l'articolo 1 per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria,in attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del D.P.C.M. n. 770/1994, il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali (in base al quale ciascuna Amministrazione pubblica individua poi il monte ore dei permessi sindacali di propria spettanza da ripartire, con le modalità indicate nel comma 10 del predetto D.P.C.M. n. 770/1994, tra le organizzazioni sindacali aventi titolo) è definito nel modo seguente per ciascuno dei citati comparti ed aree di contrattazione collettiva sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente:

a) comparto del personale dipendente dai "Ministeri", di cui all'articolo 3 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale - :
Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

b) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale" dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Ministeri", di cui allo articolo 11 del DPCM n.593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

c) comparto del personale degli "Enti Pubblici non Economici", di cui all'articolo 4 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

d) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Enti Pubblici non Economici", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

e) comparto del personale delle "Regioni e delle Autonomie Locali", di cui all'articolo 5 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

f) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni - Autonomie Locali", di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

g) comparto del personale delle "Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", di cui all'articolo 6 del DPCM n.593/1993, come modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993,n.487, e dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, integrato dallo articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n.88, che hanno trasformato in "Enti Pubblici Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente nazionale per le strade" (ANAS) - escluso il personale con qualifica dirigenziale -:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

h) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

i) comparto del personale del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'articolo 7 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale medico e quello non medico con qualifica di- dirigenziale -:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

l) autonoma separata area per il "personale non medico con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'artico 11 del DPCM n. 593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

m) apposita area per il personale della "dirigenza medica e veterinaria" dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'articolo 12 del DPCM n. 593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

n) comparto del personale delle "Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione", di cui all'articolo 8 del DPCM n. 593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale - :

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

o) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

p) comparto del personale della "Scuola", di cui all'articolo 9 del DPCM n. 593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

q) comparto del personale delle "Universita "', di cui all'articolo 10 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale docente e quello non docente con qualifica dirigenziale -:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

r) autonoma separata area per il "personale non docente con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Universita'", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993:

Rapporto dipendenti-permessi sindacali: n.0,71 ore per dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato

ARTICOLO 3

(Decorrenze delle ripartizioni)

1. La determinazione e la ripartizione del monte ore complessivo dei permessi sindacali autorizzabili in ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, in ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria e la definizione del rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali per ciascuno dei citati comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui agli articoli precedenti, opera dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 30 dicembre 1997.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le Amministrazioni pubbliche ricomprese in ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego ed in ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, in relazione al rapporto dipendenti-permessi sindacali definito con l'articolo 2, provvedono - sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente - alla ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di propria spettanza, in attuazione e con le modalità indicate nell'articolo 10 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Successivamente, a partire dall'anno 1996, le predette Amministrazioni pubbliche, con le stesse indicate modalità di cui all'articolo 10 del D.P.C.M. n. 770/1994, provvedono alla predetta ripartizione entro il primo trimestre di ciascun anno.

ARTICOLO 4

(Modalità e limiti per le autorizzazioni dei permessi sindacali)

1. Le autorizzazioni dei permessi sindacali giornalieri o orari sono consentite - nei limiti massimi dei monte ore indicati nei precedenti articoli per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, per ciascuna Amministrazione pubblica ricompresa nei citati comparti ed aree di contrattazione collettiva - nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, è vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri o orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria ed in ciascuna Amministrazione pubblica ricompresa nei citati comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego.

presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 maggio 1995

Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 228

95A4352

DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA 5 maggio 1995.

Determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, riguardante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO l'articolo 54 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare i commi 1,2,3 e 5;

VISTO l'articolo 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, recante "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";

VISTI la legge 29 gennaio 1994, n.71, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, ed il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, che hanno trasformato in "Enti Pubblici Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente nazionale per le strade" (ANAS);

VISTO il decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 aprile 1994; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1994, reca "Individuazione delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'accordo raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro pro tempore per la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale CGIL-CISL-UIL-CIDA-CONFEDIR-CONFSAL-CISAL-CISNAL-RdB/CUB;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la Funzione Pubblica e del Tesoro, 27 ottobre 1994, n.770, che ha recepito il citato Accordo sindacale sottoscritto l'8 aprile 1994 e reca il Regolamento concernente "Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n.537, ed all'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.470", in ordine al quale il Consiglio di Stato ha espresso "parere favorevole" nell'Adunanza Generale del 6 ottobre 1994 e la Corte dei Conti con Deliberazione n.41/95 del 2 febbraio 1995 - depositata in Segreteria il 24 marzo 1995 - ha dichiarato "non luogo a deliberare" in quanto " il provvedimento in epigrafe è efficace ed esecutivo per scadenza del termine";

VISTO l'articolo 2 - commi 1, 2, 3 e 4 - del citato DPCM n. 770/1994, con il quale è stato ridotto il preesistente contingente complessivo delle aspettative sindacali e dei permessi sindacali cumulati ed annuali fruibili in tutte le Amministrazioni pubbliche (riduzione di un primo 25% alla data di entrata in vigore del DPCM recettivo dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994 e di un secondo 25% alla data del 15 dicembre 1994, con riduzione dell'intero 50% al 1 settembre 1994 per il comparto "Scuola", nonchè riduzione di un ulteriore 5% al 31 dicembre 1997) ed è stato determinato il nuovo contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche (n.2.584), dà ripartire per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, e da attribuire, in ciascuno dei predetti comparti ed aree, per il 90% alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto o nella autonoma area di contrattazione collettiva e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo,

nell'ambito di tale ultima quota e nei limiti della relativa capienza numerica, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni sindacali ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n.58, mentre per l' area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali sono da attribuire soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 5, dello stesso DPCM n.770/1994, in base al quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento della Funzione Pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto DPCM n.770/1994 e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio - alla determinazione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali autorizzabili in ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, in ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, ed alla ripartizione dei predetti contingenti complessivi tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in rapporto al grado di rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della ripartizione dei medesimi contingenti;

VISTO l'articolo 442, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, in relazione al richiamo "alla data della formazione delle classi" operato dall'articolo 2, commi 2 e 6, e dall'articolo 4, comma 2, del DPCM n.770/1994;

VISTO l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n.68, in relazione al richiamo operato dall'articolo 2, comma 9, del DPCM n.770/1994 ai fini degli adempimenti connessi alla "gestione del fondo annuale di solidarietà" previsto dal citato articolo 14, comma 2, per la

redistribuzione tra le autonomie locali degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta per il personale dipendente collocato in distacco sindacale;

CONSIDERATO che le prescritte operazioni procedurali per il recepimento dell'accordo sindacale sottoscritto l'8 aprile 1994 nel DPCM 27 ottobre 1994, n.770, si sono concluse con la pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile 1995 e che, pertanto, non è stato possibile provvedere alla riduzione del contingente complessivo dei distacchi sindacali nelle misure ed alle due cadenze temporali in precedenza riportate;

RITENUTO che, in conseguenza di quanto indicato al punto precedente, si rende ora necessario provvedere in una unica soluzione alla riduzione dell'intero 50% del contingente complessivo dei distacchi sindacali, che il citato articolo 2 del DPCM n.770/1994 ha determinato nel limite massimo di n.2.584, fermo restando che entro il primo trimestre del 1998 si dovrà provvedere alla ulteriore riduzione del 5% con decorrenza dal 31 dicembre 1997;

CONSIDERATO che per gli stessi motivi in precedenza indicati non è stato nemmeno possibile pervenire, per il comparto "Scuola", alla operatività, a decorrere dal 1 settembre 1994, dell'intera riduzione del 50% dei preesistenti distacchi sindacali, che, peraltro, per esigenze di continuità didattica da assicurare nell'anno scolastico 1994/1995 doveva essere predisposta alla data della formazione delle relative classi, che, ai sensi dell'articolo 442, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, devono essere "rideterminate annualmente", unitamente alle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, media, degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte;

TENUTO CONTO che nel comparto "Scuola" permane l'esigenza di assicurare la continuità didattica nel corrente anno scolastico 1994/1995, per cui si rende indispensabile che in tale comparto la riduzione del 50% dei distacchi sindacali diventi, ormai, operativa a partire dal 1 settembre 1995, in modo che possa essere predisposta alla data della formazione delle classi per il prossimo anno scolastico 1995/1996, che, come detto in precedenza, devono essere rideterminate annualmente;

CONSIDERATO che, ai sensi delle richiamate disposizioni, occorre provvedere alla ripartizione del contingente complessivo di 2.584 distacchi sindacali utilizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 54 del D. L.vo n.29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi delle richiamate disposizioni, occorre anche provvedere alla ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali definiti per ciascuno dei citati comparti ed aree di contrattazione collettiva tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in rapporto al grado di rappresentatività sindacale delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della ripartizione stessa e con le modalità in precedenza indicate;

VISTO l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, in base al quale "la maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale";

VISTO l'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n.29/1993, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, in base al quale "fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano anche alle aree di contrattazione di cui all'articolo 46, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8";

VISTO l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n.395, che definisce i criteri di riferimento da utilizzare da parte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

VISTA la Direttiva di cui alla Circolare 11 marzo 1991, n.72549/8.93.5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 1991, concernente - in attuazione del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.395/1988 - le modalità di accertamento del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego, i cui criteri e parametri vengono in rilievo, a norma della stessa Direttiva-Circolare, in tutte le "circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi";

VISTE le successive Direttive-Circolari riguardanti l'aggiornamento dei dati di cui alla citata Direttiva-Circolare dell'11 marzo 1991 per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel pubblico impiego ai sensi dell'articolo 47 del D.L.vo n. 29/1993: Prot. n. 13397/93.7.491 del 16 aprile 1993 (Circolare n. 15/93, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1993), Prot. n. 28607/94/8.93.5 del 28 febbraio 1994 (Circolare n. 4/94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1994) e Prot. n. 7907/95/8.93.5 del 13 gennaio 1995 (Circolare n. 3/95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1995. Quest'ultima Circolare riguarda i dati relativi al 31 dicembre 1994, che le Amministrazioni pubbliche dovranno fornire al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 15 giugno 1995);

TENUTO CONTO che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate Direttive-Circolari, sono da conside-

rare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le confederazioni sindacali nei confronti delle quali sia stata accertata, in base alle predette Circolari, la rappresentatività qualificata in almeno due comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego da parte di organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti ovvero che siano presenti nella composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

TENUTO CONTO altresì che, in base ai criteri ed ai parametri di cui alle citate Direttive-Circolari, sono da considerare maggiormente rappresentative sul piano nazionale le organizzazioni sindacali le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche "o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle Amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale";

TENUTO CONTO inoltre, della speciale disposizione contenuta nella Direttiva-Circolare dell'11 marzo 1991 che consente "nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi .... marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della pubblica amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del comparto e delle diverse categorie professionali ..., la consistenza relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali";

VISTE le note con le quali le Amministrazioni pubbliche hanno trasmesso i dati in riferimento alle Direttive/Circolari in precedenza citate, ed in particolare a seguito della citata Direttiva-Circolare n. 4/94 del 28 febbraio 1994 riguardante l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre 1993;

TENUTO CONTO dei dati inviati dalle Amministrazioni pubbliche in relazione alla predetta Direttiva-Circolare e dell'attuale composizione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

VISTI i decreti del 1 dicembre 1994 del Ministro per la Funzione Pubblica (pubblicati nel Supplemento ordinario n.167 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1994) ed i successivi decreti correttivi con i quali, sulla base dei predetti dati, sono state individuate, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale abilitate a partecipare alle trattative per la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

VISTA l'ultima rilevazione effettuata, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n.29/1993, dal Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato contenente il "Conto annuale" per l'anno 1992 ed i relativi dati forniti dal predetto Ministero in ordine alla consistenza del personale delle Amministrazioni pubbliche;

SENTITE le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai sensi della vigente normativa in materia nel pubblico impiego;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la Funzione Pubblica, Consigliere di Stato dott. Franco FRATTINI, è stato delegato a provvedere alla "attuazione .... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni..." e ad " esercitare... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .... 1) Funzione pubblica";

3 - Libreria - Suppl ord G U n. 179

D E C R E T A

CAPO I

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

ARTICOLO 1
(RIPARTIZIONE)

1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 - che ha ridotto del 50% il contingente complessivo delle aspettative sindacali e dei permessi sindacali cumulati ed annuali utilizzabile precedentemente nelle Amministrazioni pubbliche -, il contingente complessivo di 2.584 distacchi sindacali, autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche, è ripartito e determinato, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni, nel modo seguente per ciascuno dei sottoindicati comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna delle sottoindicate autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria:

a) comparto del personale dipendente dai "Ministeri", di cui all'articolo 3 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale - : n. 423 distacchi sindacali

b) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale" dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Ministeri", di cui allo articolo 11 del DPCM n.593/1993: n. 10 distacchi sindacali

c) comparto del personale degli "Enti Pubblici non Economici", di cui all'articolo 4 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -: n. 223 distacchi sindacali

d) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Enti Pubblici non Economici", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993: n. 16 distacchi sindacali

e) comparto del personale delle "Regioni e delle Autonomie Locali", di cui all'articolo 5 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -: n. 540 distacchi sindacali

f) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni - Autonomie Locali", di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993: n. 11 distacchi sindacali

g) comparto del personale delle "Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", di cui all'articolo 6 del DPCM n.593/1993, come modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n.71, di conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993,n.487, e dal decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, integrato dallo articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, che hanno trasformato in "Enti Pubblici

Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente nazionale per le strade" (ANAS) - escluso il personale con qualifica dirigenziale -: n. 25 distacchi sindacali

h) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993: n. 3 distacchi sindacali

i) comparto del personale del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'articolo 7 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale medico e quello non medico con qualifica didirigenziale -: n. 380 distacchi sindacali

l) autonoma separata area per il "personale non medico con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993: n. 42 distacchi sindacali

m) apposita area per il personale della "dirigenza medica e veterinaria" dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'articolo 12 del DPCM n. 593/1993: n. 42 distacchi sindacali

n) comparto del personale delle "Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione", di cui all'articolo 8 del DPCM n. 593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale - : n. 20 distacchi sindacali

o) autonoma separata area per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993: n. 10 distacchi sindacali

p) comparto del personale della "Scuola", di cui all'articolo 9 del DPCM n. 593/1993: n. 802 distacchi sindacali

q) comparto del personale delle "Universita'", di cui all'articolo 10 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale docente e quello non docente con qualifica dirigenziale -: n. 35 distacchi sindacali

r) autonoma separata area per il "personale non docente con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Universita'", di cui all'articolo 11 del DPCM n. 593/1993: n. 2 distacchi sindacali

CAPO II

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali autorizzabili, determinati per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

ARTICOLO 2

(Norma generale)

1. In attuazione delle disposizioni dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, i contingenti complessivi dei distacchi sindacali autorizzabili in tutte le Amministrazioni pubbliche, determinati con l'articolo 1 del Capo I per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, sono ripartiti negli articoli seguenti per ciascuno dei citati comparti ed aree di contrattazione collettiva tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dei medesimi comparti ed aree, in rapporto al grado di rappresentatività sindacale delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data del presente decreto, come esplicitata nelle premesse, e con le modalità indicate nei richiamati commi 4 e 5 dell'articolo 2 del DPCM n. 770/1994.

ARTICOLO 3

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale dipendente dai "Ministeri", di cui all'articolo 3 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -).

1. Il contingente complessivo di n. 423 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale dei "Ministeri" - determinato dall'articolo 1, lettera a, del Capo I - è ripartito in n. 381 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto "Ministeri" ed in n.42 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in

favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo a ciascuna di esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Ministeri", individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.I.S.L./FILS
2) C.G.I.L./F.P./Ministeri
3) U.I.L./Stato
4) CONF.S.A.L./UNSA
5) CISAL/FAS
6) UNSCP (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali) (particolare categoria)

3. Ai fini dell'attribuzione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Ministeri" individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo e di cui ai richiamati decreti del Ministro per la Funzione Pubblica del 1 dicembre 1994, sono le seguenti:

1) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.)
2) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L)
3) Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.)
4) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.)
5) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)
6) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)
7) Confederazione Italiana Dirigenti di Aziende (C.I.D.A.)
8) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.)
9) Rappresentanze Sindacali di Base / Confederazione Unitaria di Base (R.d.B./CUB)
10) Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (U.S.P.P.I (in ottemperanza dell'Ordinanza incidentale di sospensione del TAR Lazio - Sezione I - del 13 luglio 1994 e della Ordinanza di rigetto dello appello del Consiglio di Stato - Sezione IV - del 22 novembre 1994), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.

4. Il contingente complessivo dei 423 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 381 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CISL/FILS	n. 138	distacchi sindacali
2) CGIL/F.P./Ministeri	n. 85	" "
3) UIL/Stato	n. 82	" "
4) CONFSAL/UNSA	n. 59	" "
5) CISAL/FAS	n. 15	" "
6) UNSCP (particolare categoria)	n. 2	" "
TOTALE	n. 381	distacchi sindacali (quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10 per cento del citato contingente complessivo (n. 42 distacchi sindacali), garantendo, nell'ambito della indicata restante quota del 10% e nei limiti della relativa capienza numerica, un distacco sindacale per ogni confederazione sindacale avente titolo ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, effettuando la ripartizione dei rimanenti distacchi sindacali tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	(C.I.S.L.):	n. 12	distacchi sindacali
2) Confederazione Generale Italiana del Lavoro	(C.G.I.L.):	n. 8	" "
3) Confederazione Unione Italiana del Lavoro	(U.I.L.) :	n. 7	" "
4) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori	(CONF.S.A.L.)	n. 5	" "

5) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.) n. 2 distacchi sindacali

6) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.) n. 2 " "

7) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.) n.2 " "

8) Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB) n. 1 " "

9) Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente n. 1 " "

10) Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.) n. 1 " "

11) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS) n. 1 " "

=====================

TOTALE n. 42 distacchi sindacali (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "COMPARTO": n. 423 distacchi sindacali

ARTICOLO 4

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Ministeri" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993).

1. Il contingente complessivo di n. 10 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel compar-

to "Ministeri" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 - determinato dall'articolo 1, lettera b, del Capo I - è ripartito in n. 9 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Ministeri" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 ed in n.1 distacco sindacale (corrispondente al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo ad esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale di cui al presente articolo, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) CONFEDIR/DIRSTAT
2) CONFSAL/UNSA/Dirigenti
3) CISL/FILS/Dirigenti
4) CIDA/UNADIS/Ministeri
5) UIL/STATO/Dirigenti
6) CGIL/FP/Ministeri/Dirigenti
7) UNSCP (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali) (Specifica tipologia professionale)

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale" di cui al presente articolo sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 10 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 9 distacchi sindacali), effettuando

la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CONFEDIR/DIRSTAT	n. 2	distacchi	sindacali
2) CONFSAL/UNSA/Dirigenti	n. 2	"	"
3) CISL/FILS/Dirigenti	n. 1	"	"
4) CIDA/UNADIS/Ministeri	n. 1	"	"
5) UIL/Stato/Dirigenti	n. 1	"	"
6) CGIL/FP/Ministeri/Dirigenti	n. 1	"	"
7) UNSCP (Specifica tipologia professionale)	n. 1	"	"
TOTALE	n. 9	distacchi sindacali (quota del 90%)	

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10 per cento del citato contingente complessivo (n.1 distacco sindacale), tenuto conto che tale restante quota del 10% e l'indicato limite della relativa capienza numerica non ha reso possibile assegnare un distacco sindacale per ognuna delle confederazioni sindacali di cui al medesimo comma 3 ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ma di effettuare la ripartizione dell'unico distacco sindacale disponibile tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica	(CONFE.DIR.)	n. 1	distacchi	sindacali
2) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori	(CONF.S.A.L.)	n. --	"	"
3) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	(C.I.S.L.):	n. --	"	"
4) Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda	(C.I.D.A.)	n. --	"	"
5) Confederazione Unione Italiana del Lavoro	(U.I.L.) :	n. --	"	"
6) Confederazione Generale Italiana del Lavoro	(C.G.I.L.):	n. --	"	"
7) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori	(C.I.S.A.L.)	n. --	"	"

8) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.) n.-- distacchi sindacali

9) Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente n. -- " "

10) Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB) n. -- " "

11) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS) n. -- " "

==========================

TOTALE n. 1 distacco sindacale (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "AREA": n. 10 distacchi sindacali

ARTICOLO 5

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale degli "Enti Pubblici non economici", di cui all'articolo 4 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -).

1. Il contingente complessivo di n. 223 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale degli "Enti Pubblici non Economici" - determinato dall'articolo 1, lettera c, del Capo I - è ripartito in n. 201 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto del personale degli "Enti Pubblici non Economici" ed in n.22 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo a ciascuna di esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Enti Pub-

blici non Economici", individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.I.S.L./Enti Pubblici
2) CISAL/FIALP
3) C.G.I.L./FP/Enti Pubblici
4) U.I.L./DEP
5) RdB/Enti Pubblici

3. Ai fini dell'attribuzione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto del personale degli "Enti Pubblici non Economici" sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 223 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 201 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CISL/Enti Pubblici	n. 73 distacchi sindacali
2) CISAL/FIALP	n. 41 " "
3) CGIL/FP/Enti Pubblici	n. 36 " "
4) UIL/DEP	n. 33 " "
5) RdB/Enti Pubblici	n. 18 " "
TOTALE	n. 201 distacchi sindacali (quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10 per cento del citato contingente complessivo (n. 22 distacchi sindacali), garantendo, nell'ambito della indicata restante quota del 10% e nei limiti della relativa capienza numerica, un distacco sindacale per ogni confederazione sindacale avente titolo ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, effettuando la ripartizione dei rimanenti distacchi sindacali tra

le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

	Organizzazione		n.	
1)	Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.):	n.	5	distacchi sindacali
2)	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)	n.	3	" "
3)	Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.):	n.	3	" "
4)	Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) :	n.	3	" "
5)	Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB)	n.	2	" "
6)	Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.)	n.	1	" "
7)	Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.)	n.	1	" "
8)	Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)	n.	1	" "
9)	Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente	n.	1	" "
10)	Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.)	n.	1	" "
11)	Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB(USAS)	n.	1	" "
	TOTALE	n.	22	distacchi sindacali (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "COMPARTO" n. 223 distacchi sindacali

ARTICOLO 6

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Enti Pubblici non Economici" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993).

1. Il contingente complessivo di n. 16 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Enti Pubblici non Economici" - determinato dall'articolo 1, lettera d, del Capo I - è ripartito in n. 14 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli "Enti Pubblici non Economici" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 ed in n.2 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo ad esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipedenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata quota del 10%, nei limiti della relativa capienza munerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale di cui al presente articolo, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) FEMEPA/ANMI
2) CISL/Enti Pubblici/Dirigenti
3) CIDA/FENDEP/Enti Pubblici
4) FLEPAR
5) CISAL/FIALP/Dirigenti
6) UIL/DEP/Dirigenti

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata

area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale" di cui al presente articolo sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 16 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 14 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) FEMEPA/ANMI	n. 4	distacchi sindacali
2) CISL/Enti Pubblici/dirigenti	n. 4	" "
3) CIDA/FENDEP/Enti Pubblici	n. 3	" "
4) FLEPAR	n. 1	" "
5) CISAL/FIALP/Dirigenti	n. 1	" "
6) UIL/DEP/Dirigenti	n. 1	" "
TOTALE	n. 14	distacchi sindacali (quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n. 2 distacchi sindacali), tenuto conto che tale restante quota del 10% e l'indicato limite della relativa capienza numerica non ha reso possibile assegnare un distacco sindacale per ognuna delle confederazioni sindacali di cui al medesimo comma 3 ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ma di effettuare la ripartizione dei 2 distacchi sindacali disponibili tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	(C.I.S.L.):	n. 1	distacchi sindacali
2) Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda	(C.I.D.A.)	n. 1	" "
3) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori	(C.I.S.A.L.)	n.--	" "
4) Confederazione Unione Italiana del Lavoro	(U.I.L.) :	n.--	" "
5) Confederazione Generale Italiana del Lavoro	(C.G.I.L.):	n.--	" "

6) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.) n. -- distacchi sindacali
7) Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente n. -- " "
8) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.) n.- " "
9) Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB) n. -- " "
10) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.) n. -- " "
11) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtitolesi (ASGB/USAS) n. -- " "

TOTALE n. 2 distacchi sindacali (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "AREA": n. 16 distacchi sindacali

ARTICOLO 7

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale dipendente delle "Regioni e delle Autonomie Locali", di cui all'articolo 5 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -).

1. Il contingente complessivo di n. 540 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale delle "Regioni e delle Autonomie Locali" - determinato dall'articolo 1, lettera e, del Capo I - è ripartito in n. 486 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto del personale delle "Regioni e delle Autonomie Locali" ed in n.54 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo a ciascuna di esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58, - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Regioni-

Autonomie Locali" individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.I.S.L./FILSEL
2) C.G.I.L./FP/Enti Locali
3) U.I.L./Enti Locali
4) Federazione Nazionale Autonoma CISAL/CONFSAL del Comparto Enti Locali
5) Federazione Nazionale Comparto Enti locali: CISNAL Enti Locali, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL
6) USPPLI (particolare categoria)
7) SNALCC (articolazione settoriale-particolare categoria)

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto del personale delle "Regioni e delle Autonomie Locali" sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 540 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 486 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CISL/FILSEL	n. 173	distacchi	sindacali
2) CGIL/FP/Enti Locali	n. 171	"	"
3) UIL/Enti Locali	n. 81	"	"
4) Federazione Nazionale Autonoma CISAL/CONFSAL del Comparto Enti Locali	n. 28	"	"
5) Federazione Nazionale Comparto Enti locali: CISNAL Enti Locali, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL	n. 19	"	"
6) USPPLI (particolare categoria)	n. 12	"	"
7) SNALCC (articolazione settoriale -particolare categoria)	n. 2	"	"
	=====================		
TOTALE	n. 486	distacchi	sindacali

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n. 54 distacchi sindacali), garantendo, nell'ambito della indicata restante quota del 10% e nei limiti della relativa capienza numerica, un distacco sindacale per ogni confederazione sindacale avente titolo ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, effettuando la ripartizione dei rimanenti distacchi sindacali tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.): n. 17 distacchi sindacali

2) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.): n. 17 " "

3) Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.): n. 9 " "

4) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)n. 3 " "

5) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.)n. 2 " "

6) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)n.1 " "

7) Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB) n. 1 " "

8) Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente n. 1 " "

9) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.) n. 1 " "

10) Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.) n. 1 " "

11) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS) n. 1 distacchi sindacali

=======================

TOTALE n.54 distacchi sindacali (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "COMPARTO": n. 540 distacchi sindacali

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, del DPCM n. 770/1994 in riferimento all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n.68, il contingente complessivo dei 540 distacchi sindacali - ripartito in precedenza per la globalità delle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni-Autonomie Locali" tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale aventi titolo - è ulteriormente ripartito tra le stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali, nell'ambito delle seguenti "articolazioni settoriali" del comparto "Regioni-Autonomie Locali" ("Regioni ed Enti pubblici non economici da esse dipendenti", "Comuni, loro Consorzi ed IPAB", "Province", "Comunità Montane", "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" ed "Istituti Autonomi per le Case Popolari"), in proporzione al numero dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in servizio in tali Amministrazioni, escluso il personale con qualifica dirigenziale, tenendo conto della specificità di alcune particolari categorie operanti soltanto in talune delle indicate articolazioni settoriali (Comuni:USPPLI; Camere di Commercio:SNALCC) e nel rispetto del rapporto proporzionale del grado di rappresentatività sindacale delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali ottenuto in base ai dati forniti dalle Amministrazioni ricomprese nel comparto "Regioni-Autonomie Locali. Per tale ultima ripartizione sono stati utilizzati gli stessi calcoli e le stesse formule in precedenza illustrate.

1) REGIONI = Quota distacchi sindacali assegnati: n. 35

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n. 31)

	distacchi sindacali
1) CISL/FILSEL	n. 13
2) CGIL/FP/Enti locali	n. 7
3) Federazione Nazionale Autonoma CISAL/CONFSAL del Comparto Enti Locali	n. 5

4) UIL/Enti locali	n. 4
5) Federazione Nazionale Comparto Enti locali: CISNAL ENTI LOCALI, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL	n. 2
TOTALE	n. 31

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n. 4)

	distacchi sindacali
1) CGIL	n. 1
2) CISL	n. 1
3) UIL	n. 1
4) CISAL	n. 1
5) CONFSAL	n. --
6) CISNAL	n. --
7) CIDA	n. --
8) CONFEDIR	n. --
9) R.d.B/CUB	n. --
10) A.S.G.B./USAS	n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. --
TOTALE	n. 4
TOTALE DISTACCHI SINDACALI "REGIONI"	n. 35

2) <u>Comuni</u>, loro consorzi ed IPAB = Quota distacchi sindacali assegnati n. 442

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n. 398)

	distacchi sindacali
1) CGIL/FP/Enti locali	n. 148
2) CISL/FILSEL	n. 137
3) UIL/Enti locali	n. 65
4) Federazione Nazionale Autonoma CISAL/CONFSAL del Comparto Enti Locali	n. 20

5)	Federazione Nazionale Comparto Enti locali: CISNAL ENTI LOCALI, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL	n. 16
6)	USPPLI (particolare categoria)	n. 12
	TOTALE	n. 398

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n. 44)

		distacchi sindacali
1)	CGIL	n. 15
2)	CISL	n. 14
3)	UIL	n. 7
4)	CONFSAL	n. 2
5)	CISAL	n. 2
6)	CISNAL	n. 1
7)	CONFEDIR	n. 1
8)	R.d.B/CUB	n. 1
9)	USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. 1
10)	CIDA	n. --
11)	A.S.G.B./USAS	n. --
	TOTALE	n. 44
	TOTALE DISTACCHI SINDACALI "COMUNI"	n. 442

3) Province = Quota distacchi sindacali assegnati n. 47

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n. 43)

		distacchi sindacali
1)	CISL/FILSEL	n. 17
2)	CGIL/FP/Enti locali	n. 13
3)	UIL/Enti locali	n. 9

4)	Federazione Nazionale Autonoma CISAL/CONFSAL del Comparto Enti Locali	n. 3
5)	Federazione Nazionale Comparto Enti locali: CISNAL ENTI LOCALI, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL	n. 1
	TOTALE	n. 43

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n. 4)

		distacchi sindacali
1)	CISL	n. 2
2)	CGIL	n. 1
3)	UIL	n. 1
4)	CONFSAL	n. -
5)	CISAL	n. -
6)	CISNAL	n. -
7)	CIDA	n. -
8)	CONFEDIR	n. -
9)	R.d.B/CUB	n. -
10)	A.S.G.B./USAS	n. -
11)	USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. -
	TOTALE	n. 4
	TOTALE DISTACCHI SINDACALI "PROVINCE"	n. 47

4) <u>Comunità Montane</u> = Quota distacchi sindacali assegnati n. 3

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n. 3)

		distacchi sindacali
1)	CGIL/FP/Enti locali	n. 1
2)	CISL/FILSEL	n. 1
3)	UIL/Enti locali	n. 1
4)	Federazione Nazionale Autonoma CISAL/CONFSAL del Comparto Enti Locali	n. -
5)	Federazione Nazionale Comparto Enti locali: CISNAL ENTI LOCALI, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL	n. -
	TOTALE	n. 3

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n. /)

	distacchi sindacali
1) CGIL	n. --
2) CISL	n. --
3) UIL	n. --
4) CONFSAL	n. --
5) CISAL	n. --
6) CISNAL	n. --
7) CIDA	n. --
8) CONFEDIR	n. --
9) R.d.B/CUB	n. --
10) A.S.G.B./USAS	n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. --
TOTALE	n. --

TOTALE DISTACCHI SINDACALI "COMUNITA' MONTANE" n. 3

5) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura = Quota distacchi sindacali assegnati: n. 8

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n. 7)

	distacchi sindacali
1) CISL/FILSEL	n. 3
2) SNALCC (articolazione settoriale-particolare categoria)	n. 2
3) CGIL/FP/Enti locali	n. 1
4) UIL/Enti locali	n. 1
5) Federazione Nazionale Autonoma CISAL/CONFSAL del Comparto Enti Locali	n. --
6) Federazione Nazionale Comparto Enti locali: CISNAL ENTI LOCALI, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL	n. --
TOTALE	n. 7

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n. 1)

	distacchi sindacali
1) A.S.G.B./USAS	n. 1
2) CGIL	n. --
3) CISL	n. --
4) UIL	n. --
5) CONFSAL	n. --
6) CISAL	n. --
7) CISNAL	n. --
8) CIDA	n. --
9) CONFEDIR	n. --
10) R.d.B/CUB	n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. --
TOTALE	n. 1

TOTALE DISTACCHI SINDACALI "CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA" n. 8

6) Istituti Autonomi Case Popolari = Quota distacchi sindacali assegnati: n. 5

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n. 4)

	distacchi sindacali
1) CISL/FILSEL	n. 2
2) CGIL/FP/Enti locali	n. 1
3) UIL/Enti locali	n. 1
5) Federazione Nazionale Autonoma CISAL/CONFSAL del Comparto Enti Locali	n. --
6) Federazione Nazionale Comparto Enti locali: CISNAL ENTI LOCALI, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL	n. --
TOTALE	n. 4

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n. 1)

	distacchi sindacali
1) CIDA	n. 1
2) CGIL	n. --
3) CISL	n. --
4) UIL	n. --
5) CONFSAL	n. --
6) CISAL	n. --
7) CISNAL	n. --
8) CONFEDIR	n. --
9) R.d.B/CUB	n. --
10) A.S.G.B./USAS	n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. --
TOTALE	n. 1

TOTALE DISTACCHI SINDACALI "ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI" n. 5

ARTICOLO 8

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni-Autonomie Locali" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993)

1. Il contingente complessivo di n. 11 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni-Autonomie Locali" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 - determinato dall'articolo 1, lettera f, del Capo I - è ripartito in n. 10 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni-Autonomie Locali" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 ed in n.1 distacco sindacale (corrispondente al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo ad esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipedenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio

1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale di cui al presente articolo, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) CISL/FILSEL/Dirigenti
2) CONFEDIR (nelle sue componenti DIRER e DIREL)
3) CGIL/FP/Enti Locali/Dirigenti
4) UIL/Enti Locali/Dirigenti

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale" di cui al presente articolo sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 11 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 10.distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CISL/FILSEL/DIRIGENTI	n. 3	distacchi sindacali
2) CONFEDIR (nelle sue componenti DIRER e DIREL)	n. 3	
3) CGIL/F.P./ENTI LOCALI/DIRIGENTI	n. 3	" "
4) UIL/ENTI LOCALI/DIRIGENTI	n. 1	" "
TOTALE	n.10	distacchi sindacali (quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della quota del 10% del citato contingente complessivo (n. 1 distacco sindacale), tenuto conto che tale restante quota del 10% e l'indicato limite della relativa capienza numerica non ha reso possibile assegnare un distacco sindacale per ognuna delle confederazioni sindacali di cui al medesimo comma 3 ed un distacco sindacale al-

la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ma di effettuare la ripartizione dell'unico distacco sindacale disponibile tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.):	n. 1	distacchi	sindacali
2) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.)	n. -	"	"
3) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.):	n. -	"	"
4) Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) :	n. -	"	"
5) Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.)	n. -	"	"
6) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)	n. -	"	"
7) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.)	n. -	"	"
8) Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.	n. -	"	"
9) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)	n.-	"	"
10) Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB)	n. -	"	"
11) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS)	n. -	"	"
TOTALE	n. 1	distacco	sindacale

In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, del DPCM n. 770/1994 in riferimento all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n.68, il contingente complessivo degli 11 distacchi sindacali - ripartito in precedenza per la globalità delle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Regioni-Autonomie Locali" tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale aventi titolo - è ulteriormente ripartito tra le stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali, nell'ambito delle seguenti "articolazioni settoriali" del comparto "Regioni-Autonomie Locali" ("Regioni ed Enti pubblici non economici da esse dipendenti", "Comuni, loro Consorzi ed IPAB", "Province", "Comunità Montane", "Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" ed "Istituti Autonomi per le Case Popolari"), in proporzione al numero dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato con qualifica

dirigenziale in servizio in tali Amministrazioni, e nel rispetto del rapporto proporzionale del grado di rappresentatività sindacale delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali ottenuto in base ai dati forniti dalle Amministrazioni ricomprese nel comparto "Regioni-Autonomie Locali. Per tale ultima ripartizione sono stati utilizzati gli stessi calcoli e le stesse formule in precedenza illustrate.

1) REGIONI = Quota distacchi sindacali assegnati: n. 5

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n. 4)

	distacchi sindacali
1) CGIL/FP/Enti locali/Dirigenti	n. 1
2) CISL/FILSEL/Dirigenti	n. 1
3) UIL/Enti locali/Dirigenti	n. 1
4) CONFEDIR (per la componente DIRER)	n. 1
TOTALE	n. 4

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n. 1)

	distacchi sindacali
1) CISL	n. 1
2) CGIL	n. --
3) UIL	n. --
4) CONFSAL	n. --
5) CISAL	n. --
6) CISNAL	n. --
7) CIDA	n. --
8) CONFEDIR	n. --
9) R.d.B/CUB	n. --
10) A.S.G.B./USAS	n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. --
TOTALE	n. 1
TOTALE DISTACCHI SINDACALI "REGIONI"	n. 5

2) Comuni, loro consorzi ed IPAB = Quota distacchi sindacali assegnati n. 6

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n. 6)

	distacchi sindacali
1) CGIL/FP/Enti locali/Dirigenti	n. 2
2) CISL/FILSEL/Dirigenti	n. 2
3) CONFEDIR (per la componente DIREL)	n. 2
4) UIL/Enti locali/Dirigenti	n. --
TOTALE	n. 6

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

	distacchi sindacali
1) CGIL	n. --
2) CISL	n. --
3) UIL	n. --
4) CONFSAL	n. --
5) CISAL	n. --
6) CISNAL	n. --
7) CIDA	n. --
8) CONFEDIR	n. --
9) R.d.B/CUB	n. --
10) A.S.G.B./USAS	n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. --
TOTALE	n. --
TOTALE DISTACCHI SINDACALI "COMUNI"	n. 6

3) Province = Quota distacchi sindacali assegnati n./

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

	distacchi sindacali
1) CGIL/FP/Enti locali/Dirigenti	n. --
2) CISL/FILSEL/Dirigenti	n. --
3) UIL/Enti locali/Dirigenti	n. --
4) CONFEDIR (per la componente DIREL)	n. --
TOTALE	n. --

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

	distacchi sindacali
1) CGIL	n. --
2) CISL	n. --
3) UIL	n. --
4) CONFSAL	n. --
5) CISAL	n. --
6) CISNAL	n. --
7) CIDA	n. --
8) CONFEDIR	n. --
9) R.d.B/CUB	n. --
10) A.S.G.B./USAS	n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. --
TOTALE	n. --
TOTALE DISTACCHI SINDACALI "PROVINCE"	n. --

4) <u>Comunità</u> <u>Montane</u> = Quota distacchi sindacali assegnati n./

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

	distacchi sindacali
1) CGIL/FP/Enti locali/Dirigenti	n. --
2) CISL/FILSEL/Dirigenti	n. --
3) UIL/Enti locali/Dirigenti	n. --
4) CONFEDIR (per la componente DIREL)	n. --
TOTALE	n. --

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

	distacchi sindacali
1) CGIL	n. --
2) CISL	n. --
3) UIL	n. --
4) CONFSAL	n. --

5) CISAL n. --
6) CISNAL n. --
7) CIDA n. --
8) CONFEDIR n. --
9) R.d.B/CUB n. --
10) A.S.G.B./USAS n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) n. --

=================

TOTALE n. --

=================

TOTALE DISTACCHI SINDACALI "COMUNITA' MONTANE" n. --

5) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura = Quota distacchi sindacali assegnati: n./

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

distacchi sindacali

1) CGIL/FP/Enti locali/Dirigenti n. --
2) CISL/FILSEL/Dirigenti n. --
3) UIL/Enti locali/Dirigenti n. --
4) CONFEDIR (per la componente DIREL) n. --

===========

n. --

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

distacchi sindacali

1) CGIL n. --
2) CISL n. --
3) UIL n. --
4) CONFSAL n. --
5) CISAL n. --
6) CISNAL n. --
7) CIDA n. --
8) CONFEDIR n. --
9) R.d.B/CUB n. --
10) A.S.G.B./USAS n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) n. --

=================

TOTALE n. --

=================

TOTALE DISTACCHI SINDACALI "CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA" n. --

6) Istituti Autonomi Case Popolari = Quota distacchi sindacali assegnati: n./

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) organizzazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

	distacchi sindacali
1) CGIL/FP/Enti locali/Dirigenti	n. --
2) CISL/FILSEL/Dirigenti	n. --
3) UIL/Enti locali/Dirigenti	n. --
4) CONFEDIR (per la componente DIREL)	n. --
TOTALE	n. --

b) confederazioni sindacali (distacchi sindacali n./)

	distacchi sindacali
1) CGIL	n. --
2) CISL	n. --
3) UIL	n. --
4) CONFSAL	n. --
5) CISAL	n. --
6) CISNAL	n. --
7) CIDA	n. --
8) CONFEDIR	n. --
9) R.d.B/CUB	n. --
10) A.S.G.B./USAS	n. --
11) USPPI (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. --
TOTALE	n. --
TOTALE DISTACCHI SINDACALI "ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI"	n. --

ARTICOLO 9

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale delle "Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", di cui all'articolo 6 del DPCM n.593/1993, come modificato dalla legge 29 gennaio 1994, n.71 , di conversione del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.487, e dal decreto legislativo 29 febbraio 1994, n.143, integrato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n.88, che hanno trasformato in "Enti Pubblici Economici" rispettivamente l'"Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni" e l'"Ente nazionale per le strade" (ANAS) - escluso il personale con qualifica dirigenziale-).

1. Il contingente complessivo di n. 25 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale delle "Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" - determinato dall'articolo 1, lettera g, del Capo I - è ripartito in n. 22 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto del personale delle "Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" ed in n.3 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo ad esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo", individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.I.S.L./Aziende
2) C.G.I.L./Aziende
3) U.I.L./Aziende
4) R.S.B/Vigili del Fuoco
5) C.I.S.A.L/Aziende
6) CISNAL/Aziende
7) SAD/AIMA (articolazione settoriale - particolare categoria)
8) FABI/SADCADEP (articolazione settoriale - particolare categoria)

3. Ai fini dell'attribuzione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 25 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato con-

tingente complessivo (n. 22 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CGIL/Aziende	n. 7	distacchi	sindacali
2) CISL/Aziende	n. 7	"	"
3) UIL/Aziende	n. 3	"	"
4) R.S.B./Vigili del Fuoco	n. 1	"	"
5) C.I.S.A.L./Aziende	n. 1	"	"
6) CISNAL/Aziende	n. 1	"	"
7) SAD/AIMA (articolazione (settoriale-particolare categoria)	n. 1	"	"
8) FABI/SADCADEP (articolazione settoriale - particolare categoria)	n. 1	"	"
TOTALE	n.22	distacchi	sindacali

(quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n. 3 distacchi sindacali), tenuto conto che tale restante quota del 10% e l'indicato limite della relativa capienza numerica non ha reso possibile assegnare un distacco sindacale per ognuna delle confederazioni sindacali di cui al medesimo comma 3 ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ma di effettuare la ripartizione dei 3 distacchi sindacali disponibili tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.):	n. 1	distacchi	sindacali
2) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.):	n. 1	"	"
3) Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) :	n. 1	"	"
4) Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB)	n. --	"	"

5) Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)n. -- distacchi sindacali

6) Confederazione Italiana Sindacati
Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)n.- " "

7) Confederazione Autonoma dei Quadri
Direttivi della Funzione Pubblica
(CONFE.DIR.) n. -- " "

8) Confederazione Italiana Dirigenti
d'Azienda (C.I.D.A.) n. -- " "

9) Unione Sindacati Professionisti
Pubblico-Privato Impiego (USPPI),
con riserva dell'esito finale
del giudizio pendente n. -- " "

10) Confederazione Sindacati Autonomi
Lavoratori (CONF.S.A.L.)n. -- " "

11) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler
Bund-Unione Sindacati Autonomi
Sudtirolesi (ASGB/USAS) n. -- " "

==========================

TOTALE n. 3 distacchi sindacali
(restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "COMPARTO": n.25 distacchi sindacali

ARTICOLO 10

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993).

1. Il contingente complessivo di n. 3 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 - determinato dall'articolo 1, lettera h, del Capo I - è ripartito in n. 3 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica

dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 ed in numero 0 distacchi sindacali (corrispondenti al 10% del citato contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e della confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipedenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale di cui al presente articolo, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) CONFEDIR/DIRSTAT
2) CIDA/FNDFP/Aziende
3) CISL/Aziende/Dirigenti

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale" di cui al presente articolo sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 3 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 3 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CONFEDIR/DIRSTAT	n. 1 distacchi sindacali
2) CIDA/FNDFP/Aziende	n. 1 " "
3) CISL/Aziende/Dirigenti	n. 1 " "
TOTALE	n. 3 distacchi sindacali
	(quota del 90%)

b) relativamente alla restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n.0 distacchi sindacali), non si è reso possibile effettuare la ripartizione dei distacchi sindacali tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3 e la confederazione sindacale avente titolo ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, tenuto conto del limite della capienza numerica di tale restante quota del 10% (n.0 distacchi sindacali):

1) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica	(CONFE.DIR.)	n. --	distacchi sindacali
2) Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda	(C.I.D.A.)	n. --	" "
3) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	(C.I.S.L.):	n. --	" "
4) Confederazione Generale Italiana del Lavoro	(C.G.I.L.):	n. --	" "
5) Confederazione Unione Italiana del Lavoro	(U.I.L.) :	n. --	" "
6) Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI) con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.		n. --	" "
7) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori	(CONF.S.A.L.)	n. --	" "
8) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori	(C.I.S.A.L.)	n. --	" "
9) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori	(C.I.S.Na.L.)	n.-	" "
10) Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base	(RdB/CUB)	n. --	" "
11) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi	(ASGB/USAS)	n. --	" "
	TOTALE	n. 0	distacchi sindacali (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "AREA": n. 3 distacchi sindacali

ARTICOLO 11

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale del "Servizio Sanitario Nazionale", di cui all'articolo 7 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale medico e quello non medico con qualifica dirigenziale -).

1. Il contingente complessivo di n. 380 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale del "Servizio Sanitario Nazionale" - determinato dall'articolo 1, lettera i, del Capo I - è ripartito in n. 342 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto del personale del "Servizio Sanitario Nazionale" ed in n.38 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo a ciascuna di esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale", individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.I.S.L./FISOS
2) C.G.I.L./Sanità
3) U.I.L./Sanità
4) FEDERAZIONE NAZIONALE FIALS-CISAS/Sanità-CONFSAL/Sanità
5) RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS

3. Ai fini dell'attribuzione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale" sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3

4. Il contingente complessivo dei 380 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n.342 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CISL/FISOS n.128 distacchi sindacali

2) CGIL/Sanità n.103 " "

3)	UIL/Sanità	n. 63 distacchi sindacali
4)	FEDERAZIONE NAZIONALE FIALS-CISAS/Sanità-CONFSAL/Sanità	n. 30 " "
5)	RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS	n. 18 " "
	TOTALE	n.342 distacchi sindacali

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10 per cento del citato contingente complessivo (n. 38 distacchi sindacali), garantendo, nell'ambito della indicata restante quota del 10% e nei limiti della relativa capienza numerica, un distacco sindacale per ogni confederazione sindacale avente titolo ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, effettuando la ripartizione dei rimanenti distacchi sindacali tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1)	Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.):	n. 12 distacchi sindacali
2)	Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.):	n. 10 " "
3)	Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) :	n. 7 " "
4)	Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.)	n. 2 " "
5)	Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)	n. 1 " "
6)	Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB)	n. 1 " "
7)	Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. 1 " "
8)	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)	n. 1 " "
9)	Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.)	n. 1 " "

10) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS) n. 1 distacchi sindacali
11) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.) n. 1 " "

========================

TOTALE n. 38 distacchi sindacali

(restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "COMPARTO" n.380 distacchi sindacali

ARTICOLO 12

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale non medico con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del "Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993).

1. Il contingente complessivo di n. 42 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale non medico con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 - determinato dall'articolo 1, lettera l, del Capo I - è ripartito in n. 38 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 ed in n.4 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo ad esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipedenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettivà per il personale non medico con qualifica dirigenziale di cui al presente articolo, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) SNABI
2) AUPI
3) CIDA/SIDIRSS
4) SINAFO
5) FEDERAZIONE FP CGIL Sanità-Dirigenti e UIL SANITA'-Dirigenti
6) CISL/FISOS/Dirigenti
7) USINCI/SICUS
(specifica tipologia professionale)

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale non medico con qualifica dirigenziale" di cui al presente articolo sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 42 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 38 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) SNABI	n.13	distacchi	sindacali
2) AUPI	n.10	"	"
3) CIDA/SIDIRSS	n. 4	"	"
4) SINAFO	n. 4	"	"
5) FEDERAZIONE FP CGIL SANITA' e UIL SANITA'-DIRIGENTI	n. 4	"	"
6) CISL/FISOS/Dirigenti	n. 2	"	"
7) USINCI/SICUS (specifica tipologia professionale)	n. 1	"	"
TOTALE	n.38	distacchi sindacali (quota del 90%)	

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10% del

citato contingente complessivo (n. 4 distacchi sindacali), tenuto conto che tale restante quota del 10% e l'indicato limite della relativa capienza numerica non ha reso possibile assegnare un distacco sindacale per ognuna delle confederazioni sindacali di cui al medesimo comma 3 ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ma di effettuare la ripartizione dei 4 distacchi sindacali disponibili tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1)	Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.)	n. 2 distacchi sindacali
2)	Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.):	n. 1 " "
3)	Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.):	n. 1 " "
4)	Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) :	n.-- " "
5)	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)	n. -- " "
6)	Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.)	n. -- " "
7)	Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente	n. -- " "
8)	Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.)	n. -- " "
9)	Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)	n.- " "
10)	Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS)	n. -- " "
11)	Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB)	n. -- " "
	TOTALE	n. 4 distacchi sindacali (restante quota del 10%)
	TOTALE GENERALE "AREA"	n.42 distacchi sindacali

ARTICOLO 13

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'apposita area di contrattazione collettiva per il "personale della dirigenza medica e veterina-

ria", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del "Servizio Sanitario Nazionale" di cui all'articolo 12 del DPCM n.593/1993).

1. Il contingente complessivo di n. 42 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'apposita area di contrattazione collettiva per il "personale della dirigenza medica e veterinaria", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del "Servizio Sanitario Nazionale" - determinato dall'articolo 1, lettera m, del Capo I - è ripartito attribuendo un distacco sindacale a ciascùna delle organizzazioni sindacali del personale della dirigenza medica e veterinaria maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'apposita area di contrattazione collettiva di cui al presente articolo ed i restanti distacchi sindacali in pròporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alle vigente normativa nel pubblico impiego.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali mediche e veterinarie maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella apposita area di contrattazione collettiva per la dirigenza medica e veterinaria di cui al presente articolo, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) ANAAO/ASSOMeD
2) CIMO
3) FEDERAZIONE FP CGIL Medici - UIL Medici - FIALS Medici e CUMI/AMFUP
4) U.M.SPE.D. (AAROI-AIPAC)-CIDA
5) CISL Medici
6) ANPO
7) SIVEMP (specifica tipologia professionale)
8) SNR (specifica tipolgia professionale)
9) SIMET (specifica tipologia professionale)

3. Il contingente complessivo dei 42 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) ANAAO/ASSOMeD	n. 15	distacchi	sindacali
2) CIMO	n. 7	"	"
3) FEDERAZIONE FP CGIL-UIL Medici-FIALS Medici e CUMI/AMFUP	n. 4	"	"
4) U.M.SPE.D.(AAROI-AIPAC)-CIDA	n. 4	"	"
5) CISL MEDICI	n. 3	"	"
6) ANPO	n. 3	"	"

7) SIVEMP	("specifica tipologia professionale")	n. 3 distacchi sindacali
8) SNR	("specifica tipologia professionale")	n. 2 " "
9) SIMET	("specifica tipologia professionale")	n. 1 " "
	TOTALE GENERALE "AREA":	n. 42 distacchi sindacali

ARTICOLO 14

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale delle "Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione", di cui all'articolo 8 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale con qualifica dirigenziale -).

1. Il contingente complessivo di n. 20 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale delle "Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" - determinato dall'articolo 1, lettera n, del Capo I - è ripartito in n. 18 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto delle "Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" ed in n.2 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo ad esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione", individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.G.I.L./SNR
2) C.I.S.L./Ricerca
3) U.I.L./FURG
4) USI-AIT/Ricerca

3. Ai fini dell'attribuzione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto del personale delle "Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 20 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 18 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CGIL/SNR	n. 6 distacchi sindacali
2) CISL/RICERCA	n. 6 " "
3) UIL/FURG	n. 5 " "
4) USI-AIT/RICERCA	n. 1 " "
	====================
TOTALE	n.18 distacchi sindacali (quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n. 2 distacchi sindacali), tenuto conto che tale restante quota del 10% e l'indicato limite della relativa capienza numerica non ha reso possibile assegnare un distacco sindacale per ognuna delle confederazioni sindacali di cui al medesimo comma 3 ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ma di effettuare la ripartizione dei 2 distacchi sindacali disponibili tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) Confederazione Generale Italiana del Lavoro	(C.G.I.L.):	n. 1 distacchi sindacali
2) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	(C.I.S.L.):	n. 1 " "
3) Confederazione Unione Italiana del Lavoro	(U.I.L:) :	n. - " "
4) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori	(CONF.S.A.L.)	n. -- " "
5) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori	(C.I.S.Na.L.)	n.- " "

6)	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)	n. -- distacchi sindacali
7)	Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.)	n. -- " "
8)	Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente)	n. -- " "
9)	Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.)	n. -- " "
10)	Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB)	n. -- " "
11)	Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS)	n. -- " "
	TOTALE	n. 2 distacchi sindacali (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "COMPARTO" n. 20 distacchi sindacali

ARTICOLO 15

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993).

1. Il contingente complessivo di n. 10 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Istituzione e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 - determinato dall'articolo 1, lettera o, del Capo I - è ripartito in n. 9 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 ed in n.1 distacco sindacale (corrispondente al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale garan-

tendo ad esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipedenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale di cui al presente articolo, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.G.I.L./SNR
2) CISL/Ricerca
3) ANPRI/EPR
4) UIL/FURG

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale con qualifica dirigenziale" di cui al presente articolo sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 10 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 9 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertata per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CGIL/SNR	n. 3 distacchi sindacali
2) CISL/RICERCA	n. 3 " "
3) ANPRI/EPR	n. 2 " "
4) UIL/FURG	n. 1 " "
TOTALE	n. 9 distacchi sindacali (quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n. 1 distacco sindacale), tenuto conto che tale restante quota del 10% e l'indicato limite della relativa capienza numerica non ha reso possibile assegnare un distacco sindacale per ognuna delle confederazioni sindacali di cui al medesimo comma 3 ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ma di effettuare la ripartizione dell'unico distacco sindacale disponibile tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

	Confederazione				
1)	Confederazione Generale Italiana del Lavoro	(C.G.I.L.):	n. 1	distacchi	sindacali
2)	Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	(C.I.S.L.):	n. --	"	"
3)	Confederazione Unione Italiana del Lavoro	(U.I.L.) :	n. --	"	"
4)	Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente.		n. --	"	"
5)	Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica	(CONFE.DIR.)	n. --	"	"
6)	Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda	(C.I.D.A.)	n. --	"	"
7)	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori	(C.I.S.A.L.)	n. --	"	"
8)	Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori	(CONF.S.A.L.)	n. --	"	"
9)	Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori	(C.I.S.Na.L.)	n.-	"	"
10)	Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base	(RdB/CUB)	n. --	"	"
11)	Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi	(ASGB/USAS)	n. --	"	"

=========================

TOTALE n. 1 distacchi sindacali (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "AREA": n. 10 distacchi sindacali

ARTICOLO 16

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale della "Scuola", di cui all'articolo 9 del DPCM n.593/1993).

1. Il contingente complessivo di n. 802 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale della "Scuola" - determinato dall'articolo 1, lettera p, del Capo I - è ripartito in n. 722 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto della "Scuola" ed in n.80 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo a ciascuna di esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Scuola", individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) CISL/Scuola (nelle sue componenti SISM e SINASCEL)
2) CONFSAL/SNALS
3) CGIL/SNS
4) U.I.L./Scuola
5) FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA-UNAMS (speciale deroga, in via eccezionale, tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva-Circolare n.72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, confermando le precedenti deroghe operate con DPCM 5 settembre 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.39 del 15 febbraio 1991 - e con DM 7 dicembre 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.290 del 13 dicembre 1990 - nella considerazione che rispetto a tali provvedimenti non sono mutate le condizioni che hanno originato le predette deroghe, in assenza di nuove procedure elettive nazionali, fino alla definizione di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di nuove modalità di accertamento della consistenza associativa delle medesime organizzazioni sindacali);

3. Ai fini dell'attribuzione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Scuola" sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 802 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 722 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1)	CISL/Scuola (nelle sue componenti SISM e SINASCEL)	n. 256 distacchi sindacali
2)	CONFSAL/SNALS	n. 224 " "
3)	CGIL/SNS	n. 148
4)	UIL/Scuola	n. 70 " "
5)	FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA-UNAMS (Speciale deroga)	n. 24 " ".
	TOTALE	n. 722 distacchi sindacali (quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n. 80 distacchi sindacali), garantendo, nell'ambito della indicata restante quota del 10% e nei limiti della reltiva capienza numerica, un distacco sindacale per ogni confederazione sindacale avente titolo ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, effettuando la ripartizione dei rimanenti distacchi sindacali tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1)	Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori	(C.I.S.L.):	n. 26 distacchi sindacali
2)	Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori	(CONF.S.A.L.)	n. 23 " "
3)	Confederazione Generale Italiana del Lavoro	(C.G.I.L.):	n. 15
4)	Confederazione Unione Italiana del Lavoro	(U.I.L.) :	n. 8 " "
5)	Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori	(C.I.S.Na.L.)	n.2 " "
6)	Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda	(C.I.D.A.)	n. 1 " "

7)	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)	n. 1 distacchi sindacali
8)	Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS)	n. 1 " "
9)	Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.)	n. 1 " "
10)	Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente	n. 1 " "
11)	Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB)	n. 1 " "
	TOTALE	n. 80 distacchi sindacali (restante quota del 10%)
	TOTALE GENERALE "COMPARTO"	n.802 distacchi sindacali

ARTICOLO 17

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale delle "Università", di cui all'articolo 10 del DPCM n.593/1993 - escluso il personale docente e quello con qualifica dirigenziale -).

1. Il contingente complessivo di n. 35 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito del comparto del personale delle "Università" - determinato dall'articolo 1, lettera q, del Capo I - è ripartito in n.31 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto delle "Università" ed in n.4 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del predetto contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, garantendo ad esse - unitamente alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58 - un distacco sindacale, nell'ambito della indicata restante quota del 10%, nei limiti della relativa capienza numerica.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto "Università", individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) C.I.S.L./Università
2) C.G.I.L./SNU
3) U.I.L./Università
4) FEDERAZIONE CONFSAL/SNALS Università-CISAPUNI

3. Ai fini dell'attribuzione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto del personale delle "Università" sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 35 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 31 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CISL/Università	n.12 distacchi sindacali
2) CGIL/SNU	n.10 " "
3) UIL/Università	n. 6 " "
4) FEDERAZIONE CONFSAL/SNALS/ UNIVERSITA'- CISAPUNI	n. 3 " "
TOTALE	n.31 distacchi sindacali (quota del 90%)

b) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3, relativamente all'attribuzione della restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n. 4 distacchi sindacali), tenuto conto che tale restante quota del 10% e l'indicato limite della relativa capienza numerica non ha reso possibile assegnare un distacco sindacale per ognuna delle confederazioni sindacali di cui al medesimo comma 3 ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, ma di effettuare la ripartizione dei 4 distacchi sindacali disponibili tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.): n. 1 distacchi sindacali

2) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.): n. 1 " "

3)	Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) :	n. 1	distacchi	sindacali
4)	Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.)	n. 1	"	"
5)	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)	n. --	"	"
6)	Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)	n.-	"	"
7)	Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB)	n. --	"	"
8)	Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.)	n. --	"	"
9)	Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente	n. --	"	"
10)	Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.)	n. --	"	"
11)	Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS)	n. --	"	"
	TOTALE	n. 4	distacchi	sindacali

(restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "COMPARTO" : n.35 distacchi sindacali

ARTICOLO 18

(Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale non docente con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Università" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993).

1. Il contingente complessivo di n. 2 distacchi sindacali autorizzabili nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale non docente con qualifica

dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Università" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 - determinato dall'articolo 1, lettera r, del Capo I - è ripartito in n. 2 distacchi sindacali (corrispondenti al 90% del citato contingente complessivo) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale non docente con qualifica dirigenziale", dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto delle "Università" di cui all'articolo 11 del DPCM n.593/1993 ed in numero 0 distacchi sindacali (corrispondenti al restante 10% del citato contingente complessivo) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e della confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipedenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n.58.

2. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale non docente con qualifica dirigenziale di cui al presente articolo, individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) CISL/Università/Dirigenti
2) C.I.D.A/FENDEP/Università

3. Ai fini dell'attribuzione del contingente dei distacchi sindacali di cui al comma 1, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nella autonoma separata area di contrattazione collettiva per il "personale non docente con qualifica dirigenziale" di cui al presente articolo sono le stesse riportate nell'articolo 3, comma 3.

4. Il contingente complessivo dei 2 distacchi sindacali di cui al comma 1 è così ripartito:

a) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 2, relativamente all'attribuzione della quota del 90% del citato contingente complessivo (n. 2 distacchi sindacali), effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertata per ciascuna di esse in base alla vigente normativa nel pubblico impiego:

1) CISL/Università/Dirigenti	n. 1 distacchi sindacali
2) CIDA/FENDEP/Università	n. 1 " "
TOTALE	n. 2 distacchi sindacali (quota del 90%)

b) relativamente alla restante quota del 10% del citato contingente complessivo (n.0 distacchi sindacali), non si è reso possibile effettuare la ripartizione dei distacchi sindacali tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 3 e la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra i dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, tenuto conto del limite della capienza numerica di tale restante quota del 10% (n.0 distacchi sindacali):

1) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.): n. -- distacchi sindacali

2) Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.): n. -- " "

3) Confederazione Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.) : n. -- " "

4) Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori (CONF.S.A.L.)n. -- " "

5) Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.)n. -- " "

6) Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.Na.L.)n.- " "

7) Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (C.I.D.A.) n. -- " "

8) Confederazione Autonoma dei Quadri Direttivi della Funzione Pubblica (CONFE.DIR.) n. -- " "

9) Rappresentanze Sindacali di Base/ Confederazione Unitaria di Base (RdB/CUB) n. -- " "

10) Autonomer Gewerkshafts Sudtiroler Bund-Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (ASGB/USAS) n. -- " "

11) Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego (USPPI), con riserva dell'esito finale del giudizio pendente n. -- " "

==========================

TOTALE n. 0 distacchi sindacali (restante quota del 10%)

TOTALE GENERALE "AREA" n. 2 distacchi sindacali

CAPO III

(NORME FINALI)

ARTICOLO 19

(Decorrenze delle ripartizioni)

1. La determinazione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali autorizzabili in ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego ed in ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, di cui agli articoli precedenti, opera dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto fino al 30 dicembre 1997.

2. Per il comparto del personale della "Scuola", di cui all'articolo 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593, la determinazione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili, indicata nell'articolo 1, lettera p, e nell'articolo 16 del presente decreto, opera - per le esigenze di continuità didattica e per tutte le altre motivazioni indicate in premessa - a partire dal 1 settembre 1995 e - per le stesse predette esigenze e motivazioni - fino al 31 agosto 1998.

3. In attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 5, del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, entro il primo trimestre del 1998 si provvederà alla riduzione del 5% dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali determinati con l'articolo 1 per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria.

ARTICOLO 20

(Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale)

1. Il collocamento in distacco sindacale è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure, contenute negli articoli 2, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

2. Con la pubblicazione del presente Decreto nella Gazzetta Ufficiale cessano di operare le aspettative sindacali retribuite autorizzate ai sensi della normativa indicata nel comma 8 dell'articolo 6 del DPCM 27 ottobre 1994, n. 770, precedentemente vigente in ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego ed in ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria. Al fine di evitare che nei primi trenta giorni di attuazione della disciplina in materia di distacchi sindacali di cui al citato DPCM n. 770/1994 si verifichi - in relazione alla nuova attivazione della procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali indicata nel comma 1 - una limitazione dei diritti e delle conseguenti attività sindacali, le richieste di distacchi sindacali presentate esclusivamente nei predetti primi trenta giorni dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali sono immediatamente operative, sempre che tali richieste siano comprovate con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle disposizioni indicate nel medesimo comma 1 e circa il rispetto del contingente numerico assegnato a ciascuna delle predette confederazioni e organizzazioni sindacali aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'Amministrazione pubblica interessata con la procedura prevista dal comma 6 dell'articolo 2 del DPCM n. 770/1994. Per tali casi e limitatamente ai primi 30 giorni di attuazione della nuova normativa, il predetto provvedimento una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, della confederazione e della organizzazione sindacale avente titolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5 maggio 1995

Il Ministro per la funzione pubblica: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 229

95A4353

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651405) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.